

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art.98 comma 3 del D. lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Biccari dal 1° luglio p.v. si trova sprovvisto di Segretario titolare a seguito del pensionamento della dott.ssa Maria Florio, titolare del posto di segretario comunale capo ;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art. 10, testualmente recita:

“Art. 10 – Convenzione di segreteria

1. *I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio segreteria.*

2. *Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.*

3. *Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della Legge determina l'entità delle retribuzioni aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.”;*

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, che, all'art. 17, commi da 67 e 85, detta norme in materia di Segretari comunali e provinciali;

Visto in particolare l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale far ricorso al convenzionamento dell'ufficio del Segretario comunale con il Comune di Roseto Valfortore a motivo dell'analogia delle problematiche dei due enti e della loro prossimità;

Ritenuto che la convenzione per detto servizio rappresenta un vantaggio per le Amministrazioni perché in tal modo si ottiene un significativo risparmio di spesa;

Visto lo schema di convenzione redatto in conformità al modello base proposto dall'Agenzia dei Segretari sezione Regione Puglia;

DATO ATTO CHE sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica amministrativa dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL;

Messa ai voti la proposta del Sindaco, il Presidente proclama il seguente risultato della votazione palese per alzata di mano:

Presenti n. 17, votanti n. 17, astenuti n. _==_

Voti favorevoli all'approvazione della convenzione n. 17;

Voti contrari all'approvazione della convenzione n. _==_

Con il risultato della votazione che precede;

DELIBERA

1. Di approvare la bozza della convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale con il Comune di Roseto Valfortore, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che le spese convenzionali di cui sopra e la quota relativa saranno previste nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso e relativo bilancio pluriennale a seguito di variazione.
3. Di comunicare il presente atto al Comune di Roseto Valfortore e di procedere successivamente agli adempimenti previsti per la costituzione della convenzione e per la relativa nomina del segretario.